

**CORTE COSTITUZIONALE; SENTENZA N. 198/2010 (G.U., 1° s.s., n. 24 del 16 Giugno 2010).**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Fallimento e procedure concorsuali - Oneri fiscali - Sentenza o verbale di conciliazione - Rilascio della copia, per l’inserimento del credito nello stato passivo, subordinato al pagamento dell’imposta di registro - Irragionevolezza della condizione, con lesione della tutela giurisdizionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Art. 66, comma 2, d.p.r. 131/1986 - Cost., artt. 3 e 24.**

(1). È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del d.p.r. 131/1986, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell’atto conclusivo della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare prima del pagamento dell’imposta di registro, poiché la norma irragionevolmente sacrifica l’interesse all’attuazione della tutela giurisdizionale attribuendo assoluta prevalenza all’interesse alla riscossione delle imposte.

(2). È fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del d.p.r. 131/1986, in riferimento all’art. 24 Cost., nella parte in cui non consente il rilascio di copia dell’atto conclusivo della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare prima del pagamento dell’imposta di registro, poiché la norma impedisce l’attuazione di un diritto di credito giudizialmente accertato.

(3). Non appartiene alla discrezionalità del legislatore attribuire in ogni caso prevalenza all’interesse alla riscossione delle imposte ove tale scelta determini l’irragionevole divieto del rilascio di documenti relativi ad atti non registrati e necessari per procedere all’attuazione, tramite esecuzione forzata, di un diritto di credito giudizialmente accertato.

Il giudice delegato del Tribunale di Trani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 66, comma 2, del d.p.r. 131/1986, recante *Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro*, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanza 15 aprile 2009, in G.U., 1° s.s., n. 40 del 2009 (R.O. 241/2009).

In particolare, secondo il giudice *a quo*, la norma indubbiata, stabilendo il divieto di rilasciare – prima del pagamento dell’imposta di registro – copia dell’atto conclusivo della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare ai fini della variazione di quest’ultimo, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento fra situazioni analoghe: infatti il creditore del debitore *in bonis* può, in pendenza della registrazione, ottenere copia dell’atto e – quindi – promuovere l’azione forzata tesa alla soddisfazione del suo diritto giudizialmente accertato, mentre, in forza della norma censurata, tale possibilità è preclusa al creditore del debitore fallito.

Ancora secondo il giudice rimettente, la norma determinerebbe, oltre ad una differenziazione irragionevole, e cioè una violazione dell’art. 3 Cost., anche una violazione dell’art. 24 Cost., in quanto finirebbe con l’impedire l’attuazione di un diritto – quello del creditore del debitore fallito – giudizialmente accertato.

La Corte, nel dichiarare fondata la questione di legittimità sottoposta al suo giudizio, propone considerazioni in larga parte analoghe a quelle che avevano determinato, con la sentenza n.

522 del 2002, la declaratoria di illegittimità della norma oggetto della decisione in commento nella parte in cui non prevede che la regola espressa dal comma 1 dell'art. 66 stesso – secondo la quale non possono essere rilasciati originali, copie o estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso prima dell'avvenuta registrazione – non si applichi ai provvedimenti giurisdizionali necessari per procedere all'esecuzione forzata<sup>1</sup>.

Come infatti la Corte aveva già avuto modo di specificare in occasione di quella pronuncia, il legislatore delegato del d.p.r. 634/1972, la cui disciplina sul punto è confluita nella norma oggetto dell'odierno giudizio, aveva opportunamente attuato il principio direttivo di cui alla l. delega 825/1971, eliminando ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi attraverso la soppressione del previgente divieto di utilizzazione in giudizio di atti non registrati e stabilendo, in luogo di tale divieto, il semplice obbligo del cancelliere di inviare gli atti non registrati all'ufficio del registro. In tal modo – sottolinea la Corte – il bilanciamento tra l'interesse fiscale e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale era ragionevolmente risolto in modo da salvaguardare il primo senza impedire la piena attuazione del secondo: si eliminavano infatti quelle previsioni tese ad impedire, in caso di inadempimento dell'obbligazione relativa all'imposta di registro, la prosecuzione e conclusione del giudizio e tuttavia, imponendo al cancelliere l'obbligo di segnalare all'ufficio finanziario la mancata registrazione dell'atto, si garantiva al fisco la possibilità di procedere alla riscossione di quanto dovuto<sup>2</sup>.

Se, dunque, la decisione del 2002 – ampiamente richiamata anche dal giudice rimettente – aveva stabilito che il mancato pagamento dell'imposta di registro non poteva precludere l'esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva, le medesime considerazioni devono valere con riferimento al caso oggetto della pronuncia in esame, posto che comunque la norma censurata inibisce l'esecuzione forzata del creditore (di debitore fallito), frustrando la soddisfazione del relativo diritto giudizialmente accertato, proprio in ragione del mancato adempimento dell'obbligazione tributaria. Non può infatti essere accolta, come la Corte incidentalmente precisa in conclusione, la tesi sostenuta dalla difesa erariale secondo la quale l'ambito di discrezionalità del legislatore in materia sarebbe così ampio da giustificare scelte normative che attribuiscono, in materia processuale, assoluta prevalenza all'interesse alla riscossione delle imposte, eventualmente anche frustrando quello all'attuazione della giurisdizione.

---

<sup>1</sup> V. Corte cost., n. 522 del 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 650. A commento della pronuncia v., in dottrina, E. DE MITA, *La corte costituzionale «libera» il diritto alla esecuzione forzata dal pagamento dell'imposta di registro*, in *Dir. e pratica trib.*, 2004, II, 119; F. DANOVÌ, *L'obbligo di registrazione non può condizionare l'avvio del processo esecutivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 602; C. DELL'AGLI, *Brevi note a margine della sentenza della corte costituzionale n. 522 del 2002: l'abbattimento dei limiti al diritto di azione collegati alla esecuzione dei doveri imposti dal d.p.r. 131/1986*, in *Arch. civ.*, 2003, 716; F. P. D'ORSOGNA, *Nel processo civile l'imposta di registro sul provvedimento di esecuzione può essere corrisposta anche successivamente: sentenza della corte costituzionale n. 522 del 6 dicembre 2002*, in *Fisco 1*, 2003, 537; M. GIORGETTI, *La copia esecutiva della sentenza è immediata nel regime costituzionalizzato dell'imposta di registro*, in *Riv. giur. trib.*, 2003, 219; G. MARINI, *Oneri fiscali e tutela giurisdizionale*, in *Rass. trib.*, 2003, 733; G. RESTIVO, *Ancora in tema di processo e imposta di registro*, in *Bollettino trib.*, 2003, 151. Deve segnalarsi, peraltro, che la citata sentenza 522 era addivenuta ad una decisione di illegittimità *in parte qua* della norma oggetto (anche) dell'odierno giudizio dopo che la relativa questione di legittimità era stata sollevata dal giudice *a quo* in contrasto con l'orientamento di altri giudici comuni, che invece l'avevano ritenuta manifestamente infondata; v. App. Roma, 31 gennaio 2002, in *Dir. fallim.*, 2002, II, 440.

<sup>2</sup> La letteratura in tema di principio di ragionevolezza, con specifico riferimento al sindacato di costituzionalità, è assai vasta. Da ultimo v. S. VALLONE, *La Corte costituzionale e il principio di ragionevolezza*, in *Lavoro giur.*, 2009, 779; G. SILVESTRI, *Uguaglianza, ragionevolezza e giustizia costituzionale*, in *Rass. parlamentare*, 2008, 573; T. GUARNIER, *Ragionevolezza, interpretazione e dialogo tra giudici – come la Corte risponde alle esigenze di flessibilità dell'ordinamento (Nota a Corte cost., 30 novembre 2007, n. 403)*, in *Giur. it.*, 2008, 1099; A. RUGGERI, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in *Politica del dir.*, 2006, 531; A. CERRI, *Ragionevolezza delle leggi [Aggiornamento 2005]*, in *Encicl. giur. Treccani*, Roma, vol. XXV; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano, 2002.

